

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.TO Ranati Bruno

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana

IL SINDACO
f.to Ranati Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Lorenzini Luigino

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.
È stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il
25.03.2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche)
È stata comunicata con lettera n. 942 _ai signori capigruppo consiliari (art. 125);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana

Dalla residenza comunale li 25.03.2015

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.:
- E' divenuta esecutiva il giorno 23.03.2015
o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1 °c., per quindici giorni consecutivi dal
25.03.2015 al 09.4.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana

Dalla Residenza comunale, li 25.03.2015

.....
copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana

Dalla residenza comunale li 25.03.2015

COMUNE DI PERETO - PROVINCIA DI L'AQUILA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 Reg. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art. 1 co. 612 legge 190/2014).

Data 23.03.2015

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTITRE del mese di MARZO alle ore 14.50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e' riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
BRUNO RANATI	SINDACO	X	
GIOVANNI PENNA	VICE SINDACO	X	
FABRIZIO AMADIO	ASSESSORE	X	
PIERLUIGI MEUTI	ASSESSORE	X	
		N. 4	N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede l'adunanza il Signor RANATI BRUNO, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale dott. LORENZINI LUIGINO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione :

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2013 ad oggetto: Ricognizione delle Società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma, 27, della Legge n. 244/2007 e s.m.i.-determinazioni conseguenti.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm. e ii;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

Premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli" - il documento dell'agosto 2014 con il quale il Legislatore prevedeva la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - la Legge di Stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Richiamata la L.n. 190/2014 e precisamente:

Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Comma 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Comma 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul

rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Comma 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015].

Precisato che codesto Comune ha provveduto negli anni scorsi alla valutazione ai sensi dell'articolo 3 commi da 27 a 29 della legge n. 244/2007 delle proprie partecipazioni societarie;

Premesso che:

- il comma 612 della legge n.190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- nel piano operativo è contenuta una specifica relazione tecnica;
- il piano sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.n. 33/2013);

Precisato, altresì, che:

-lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

- tale piano viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale con successiva presa d'atto del Consiglio Comunale;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* nel sito internet dell'amministrazione ed in "Amministrazione Trasparente";
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

LA GIUNTA COMUNALE

considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.